Deliberazione N. 397

Assessore

Presidente Roberto FICO

SPL	SSL	STL
210	01	01

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL *23/07/2026*

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2026/2027

1)	Presidente	Roberto	FICO	Presidente
2)	Vicepresidente	Mario	CASILLO	
3)	Assessore	Fulvio	BONAVITACOLA	
4)	Assessore	Vincenzo	CUOMO	
5)	Assessore	Onofrio Giustino Angelo	CUTAIA	
6)	Assessore	Vincenzo	MARAIO	
7)	Assessore	Andrea	MORNIROLI	
8)	Assessore	Claudia	PECORARO	
9)	Assessore	Angelica	SAGGESE	
10)	Assessore	Maria Carmela	SERLUCA	
11)	Assessore	Fiorella	ZABATTA	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

a. la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*" ha reso l'ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale, assegnando allo Stato la competenza legislativa esclusiva relativamente alla determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni;
b. il DPCM. 9 aprile 2001, avente ad oggetto "*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*", definisce indirizzi e criteri:
   b.1 per la determinazione delle condizioni di merito ed economiche degli universitari ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti;
   b.2 sulle tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le Regioni devono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari;
   b.3 per la graduale riqualificazione della spesa;
   b.4 per il riparto del Fondo Statale Integrativo destinato alla concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio;
   b.5 per l'inserimento degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, tra gli aventi titolo agli interventi e servizi riservati agli studenti universitari;
c. il Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, recante "*revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari, legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. A), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*" ha abrogato la Legge n. 390 del 2 dicembre 1991 (ad eccezione dell'art. 21), rivisitando l'intera disciplina in materia di diritto allo studio universitario e rinviando, con l'art. 7, comma 7, ad un apposito decreto ministeriale, volto a stabilire, tra l'altro, i nuovi requisiti di eleggibilità e merito;
d. l'art. 2, comma 1 del citato Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, precisa che lo stesso decreto, "…in attuazione degli art. 3 e 34 della costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi";
e. l'art. 8, comma 5, del menzionato Decreto legislativo n. 68 del 2012 stabilisce che "fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica";
f. il Decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012 non è ancora stato emanato;
g. l'art. 12 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e ss.mm. e ii., ha stabilito che, "*nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo*";
h. in attuazione dell'art.12 del Decreto-legge n. 152 del 2021 e ss.mm. e ii., il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato il Decreto Ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021 recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio";

i. con circolare n. 13676 del 11 maggio 2022, il menzionato Ministero ha fornito degli elementi esplicativi ed ulteriori specificazioni rispetto al Decreto Ministeriale, intervenendo, inoltre, sulle modalità e termini per la rendicontazione alla struttura di missione sull'utilizzo delle risorse del PNRR, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto medesimo;
j. gli artt. 3, comma 10 e 4, comma 3, del menzionato D.M. n. 1320/2021, dispongono che gli importi delle borse di studio e delle soglie ISEE e ISPE "sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale, emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato";
k. in attuazione dei citati articoli, in data 10/02/2026, sono stati emanati i Decreti Direttoriali n. 175 e 176 rubricati rispettivamente "Aggiornamento per l'anno accademico 2026-2027 degli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore" e "Aggiornamento per l'anno accademico 2026-2027 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio";

PREMESSO, altresì, che

a. con Legge Regionale 18 maggio 2016 n. 12 recante *"Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario"* e ss.mm.ii., la Regione Campania ha ridefinito il sistema di strutture e servizi ed interventi in materia di diritto allo studio universitario;
b. con la menzionata Legge Regionale, per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, è stata istituita, in luogo delle sette ADISU di cui alla Legge Regionale n. 21 del 3 settembre 2002, l'Azienda per il diritto allo studio della Regione Campania (ADISURC) per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'art. 1, comma 3 della medesima Legge, iscritti alle istituzioni ivi previste, aventi sede legale nella Regione Campania;
c. a far data dal 1° gennaio 2018, l'ADISURC (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse ADISU;
d. l'art. 12, comma 5, della citata Legge Regionale n. 12 del 2016 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale della Programmazione annuale degli interventi per il Diritto allo studio Universitario con acquisizione del parere della Commissione Consiliare Permanente competente per materia;
e. l'art. 1 comma 3 e 4 della menzionata Legge Regionale n.12 del 2016 individua, come destinatari, gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali che rilasciano titoli aventi valore legale e gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché gli studenti iscritti agli altri corsi di cui al comma 4 aventi sede nella Regione Campania;
f. con Delibera di Giunta Regionale n. 132 del 16 aprile 2026, è stato programmato, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato un importo massimo di € 110.000.000,00 per l'erogazione delle borse di studio per l'Anno Accademico 2026/2027, a valere sul Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 assegnate alla Regione Campania con la delibera CIPESS n. 70/2024, nonché a valere sulla Priorità "Istruzione e Formazione" del PR Campania FSE+ 2021/2027;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

a. al fine di definire, in armonia con le disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 68 del 2012, i criteri a cui l'ADISURC dovrà attenersi per gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del Diritto allo Studio Universitario attraverso l'erogazione di prestazioni sociali agevolate relative all'anno accademico 2026/2027, la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione ha predisposto il documento recante la "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2026/2027", allegato al presente atto;
b. il Programma degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno Accademico 2026/2027 prevede quanto segue:
b.1 le soglie ISEE/ISPE restano invariate e si attestano al valore stabilito con DGR n. 490 del 07/08/2023: Soglia ISEE € 25.500,00 – Soglia ISPE € 54.000,00;
b.2 gli importi della tassa regionale sono adeguati al tasso di inflazione programmato (TIP), con riferimento agli ultimi due anni;

b.3 gli importi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore, sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, sono adeguati alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI);
b.4 i servizi rivolti alla generalità degli studenti e, in particolare, a quelli con bisogni speciali sono implementati;

c. il Programma prevede, inoltre, che le borse di studio per l'anno accademico 2026/2027 saranno sostenute:
c.1 con risorse introitate direttamente dall'ADISURC quale gettito della tassa regionale dell'anno accademico 2026/2027;
c.2 con le risorse assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca alla Regione Campania ai sensi dell'art.16 del DPCM 9 aprile 2001, sulla base dei criteri stabiliti al livello ministeriale, quale Fondo Integrativo Statale;
c.3 con risorse ulteriori messe a disposizione da ADISURC, anche a valere sul proprio avanzo;
c.4 con risorse, nella misura massima di un importo pari a € 110.000.000,00, a valere sul Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 assegnate alla Regione Campania con la delibera CIPESS n. 70/2024, nonché a valere sulla Priorità "Istruzione e Formazione" del PR Campania FSE+ 2021/2027, così come programmate con DGR n. 132 del 16 aprile 2026;
d. le disposizioni contenute nel documento recante la "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario – Anno Accademico 2026/2027", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, definiscono gli indirizzi programmatori validi per il medesimo anno accademico e trovano applicazione fino all'eventuale adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge Regionale n. 12 del 2016, dalla VI Commissione Consiliare Permanente il parere favorevole, espresso nella seduta del 9 luglio 2026, Reg. Gen. n. 83/II, comunicato con nota Protocollo n. 0624130/2026 del 14/07/2026;

RITENUTO, pertanto

a. di dover approvare la "*Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2026/2027"*, di cui al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
b. di dover precisare che al fabbisogno per le borse di studio per l'anno accademico 2026/2027 si provvede con risorse:
b.1 introitate direttamente dall'ADISURC quale gettito della tassa regionale dell'anno accademico 2026/2027;
b.2 assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca alla Regione Campania, ai sensi dell'art.16 del DPCM 9 aprile 2001, sulla base dei criteri stabiliti al livello ministeriale, quale Fondo Integrativo Statale;
b.3 nella misura massima di un importo pari a € 110.000.000,00, a valere sul Fondo di Rotazione ex lege n. 183/1987 assegnate alla Regione Campania con la delibera CIPESS n. 70/2024, nonché a valere sulla Priorità "Istruzione e Formazione" del PR Campania FSE+ 2021/2027, così come programmate con DGR n. 132 del 16 aprile 2026, oltre che con risorse nella disponibilità del bilancio di ADISURC;

VISTI

a. il D.P.C.M. 9 aprile 2001;
b. il D. Lgs. n. 68 del 2012;
c. la L.R. n. 12 del 2016 e ss.mm.ii.;
d. il Decreto-legge n. 152 del 2021 e ss.mm. e ii;
e. il Decreto Ministeriale n. 1320 del 2021;
f. il Decreto Direttoriale n. 175 del 10/02/2026;
g. il Decreto Direttoriale n. 176 del 10/02/2026;
h. il DM n. 176 del 24/02/2026 "Definizione dell'elenco dei paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027";

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di approvare la "*Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2026/2027"*, di cui al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. di precisare che al fabbisogno per le borse di studio per l'anno accademico 2026/2027 si provvede con risorse:
   2.1 introitate direttamente dall'ADISURC quale gettito della tassa regionale dell'anno accademico 2026/2027;
   2.2 assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca alla Regione Campania, ai sensi dell'articolo 16 del DPCM 9 aprile 2001, sulla base dei criteri stabiliti a livello ministeriale, quale Fondo Integrativo Statale;
   2.3 nella misura massima di un importo pari a € 110.000.000,00, a valere sul Fondo di Rotazione ex lege n. 183/1987, assegnate alla Regione Campania con la delibera CIPESS n. 70/2024, nonché a valere sulla Priorità "Istruzione e Formazione" del PR Campania FSE+ 2021/2027, così come programmate con DGR n. 132 del 16 aprile 2026, oltre che con risorse nella disponibilità del bilancio di ADISURC;
3. di trasmettere la presente deliberazione:
   3.1 al Gabinetto del Presidente;
   3.2 alla Direzione Generale "Istruzione, Università, Ricerca, e Innovazione";
   3.3 alla Direzione Generale "Risorse Finanziarie";
   3.4 all'Ufficio Speciale Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo– Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione;
   3.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
   3.6 alla Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

				SPL	SSL	STL
DELIBERAZIONE n°	397	del	23/07/2026	**210**	**01**	**01**

OGGETTO:
Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2026/2027

QUADRO A	CODICE	NOME E COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		*Presidente Roberto FICO*	*21/07/2026*
DIREZIONE GENERALE	*210.00.00*	*Vito MEROLA*	*15/07/2026*
SETTORE / UOS PARTICOLARE	*210.01.00*	*Tonia ELMINO*	*15/07/2026*

ADOZIONE	***23/07/2026***	
VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA	***23/07/2026***	*Mauro FERRARA*
ESECUTIVITA' (FIRMA DEL PRESIDENTE)	***23/07/2026***	*Roberto FICO*
INVIO AGLI UFFICI IN DATA	***23/07/2026***	

1010000 UFFICIO DI GABINETTO
2020000 DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE
2100000 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE
3070000 AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO – AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

_____

SPL = Direzione Generale
SSL = Settore
STL = UOS



PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

ANNO ACCADEMICO 2026/2027

fonte: http://burc.regione.campania.it

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I - La programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario (DSU) a.a.2026/2027……....5

1.1 Premesse……..……..5

1.2 Finalità……..…..5

1.3 Norme di carattere generale……6

1.4 Dati di contesto……...7

Capo II - Copertura finanziaria e criteri per l'assegnazione delle risorse……8

2.1 Copertura finanziaria del DSU……..8

2.2 Criteri e modalità di assegnazione delle risorse finanziarie……8

2.3 Priorità di destinazione delle risorse……9

Capo III- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 13 L.R. 12/2016)..9

3.1 Importo della tassa……9

Capo IV - Interventi e caratteristiche dei benefici……..10

4.1 Destinatari e interventi……10

TITOLO II BENEFICI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

Capo I- Interventi non destinati alla generalità degli studenti- Prestazioni Sociali Agevolate (PSA)……...12

1.1 Durata degli interventi…….....12

1.2 Classificazione degli studenti per comune di residenza……..…..13

1.3 Rideterminazione degli importi PSA secondo la tariffazione minima……..…14

Capo II- Borse di studio……14

2.1 Determinazione degli importi della borsa di studio…….....14

2.2 Requisiti economici e patrimoniali……..…...15

2.3 Requisiti di merito……..……..15

2.4 Maggiorazioni ed integrazioni degli importi delle borse di studio……16

2.5 Tempistiche di erogazione……17

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.6 Tempi e modalità per la presentazione della domanda di concorso……..... 17

2.7 Studenti stranieri ……..……..17

2.8 Studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%..……..18

2.9 Formulazione delle graduatorie degli idonei……..19

2.10 Benefici per gli idonei non assegnatari della borsa……..20

2.11 Compatibilità……..20

2.12 Detenuti studenti……20

Capo III- Servizio abitativo……20

3.1 Requisiti generali…….20

3.2 Incompatibilità……..21

3.3 Termini per la presentazione delle domande. Durata del beneficio…….21

3.4 Graduatorie per l'assegnazione……21

3.5 Tariffe……22

TITOLO III - SERVIZI ED INTERVENTI DESTINATI A TUTTI GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Capo I- Servizio ristorazione……22

1.1 Tariffe……22

Capo II- Servizi per studenti con bisogni speciali……22

2.1 Finalità……..……22

2.2 Servizi di assistenza e consulenza psicologica…….……..22

2.3 Servizio di orientamento al lavoro per studenti con disabilità…….23

2.4 Servizio di accompagnamento studenti con disabilità…….....23

Capo III- Mediazione culturale……..……23

Capo IV- Attività ginnica e sportiva……23

Capo V- Attività musicali……...23

Capo VI- Mobilità sostenibile…….……..24

fonte: http://burc.regione.campania.it

TITOLO IV- CORSI TELEMATICI

Capo I- Processo di integrazione delle Università telematiche nel sistema regionale del Diritto allo studio universitario……..……..……24

Capo II- Linee guida per l'offerta formativa a distanza……..24

fonte: http://burc.regione.campania.it

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I- La programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario (DSU) a.a. 2026/2027

1.1 Premesse

Il documento di programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario è redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della legge regionale n. 12 del 18 maggio 2016 “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”.
Il documento definisce gli standard qualitativi minimi dei servizi per il diritto allo studio elencati all’art. 8 della citata legge regionale e le specifiche caratteristiche dei benefici (requisiti di ammissibilità ai concorsi, durata dei benefici, classificazione degli studenti in base al Comune di residenza, importi delle borse di studio, requisiti per l'accesso ai benefici, contenuto dei bandi, ecc.) ai quali l’azienda per il diritto allo studio (ADISURC) e le Università si conformano.
Le disposizioni contenute nel documento recante la “Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario – Anno Accademico 2026/2027” definiscono gli indirizzi programmatori validi per il medesimo anno accademico e trovano applicazione fino all’eventuale adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012.

1.2 Finalità

In attuazione degli articoli n. 3, 33, 34 e 117 della Costituzione e degli art. 4 e 8 dello Statuto della Regione Campania, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012), la programmazione regionale annuale per il diritto allo studio universitario è volta all’attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale e consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Ciò nell'ambito dell'attuale scenario economico e sociale in cui versa il territorio regionale, cui la Regione Campania intende dare risposte concrete volte a garantire l’uniformità su tutto il territorio campano del trattamento per l’attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, assicurandone la qualità dei servizi ed un complesso processo di razionalizzazione della spesa.
La Regione Campania, per l'attuazione delle predette finalità, con legge regionale n. 12/2016, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38, 31 marzo 2017, n. 10, 28 luglio 2017, n. 23, 30 dicembre 2019, n. 27 e 28 dicembre 2021, n. 31, 5 luglio 2023, n. 11, 25 luglio 2024, n.13 e 30 dicembre 2024, n. 25 ha approvato le misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario razionalizzando l’organizzazione delle strutture regionali all’uopo deputate.
Tale intervento legislativo, infatti, ha previsto l’istituzione di un’unica Azienda con sede in Napoli, Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), in luogo delle sette ADISU ex L.R.7/2002.
La Regione Campania tramite l’adeguamento dell’assetto organizzativo del diritto allo studio universitario a criteri di efficienza, efficacia ed economicità sta realizzando una semplificazione e razionalizzazione del sistema di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, garantendo una tutela unitaria del diritto allo studio universitario ed assicurando una gestione adeguata alle diverse realtà diffuse sul territorio regionale.
La finalità della normativa è di evitare duplicazioni di funzioni e costi e garantire nel contempo la massima efficacia nell’erogazione dei servizi.
Scopo della norma è la semplificazione del processo amministrativo, nonché la razionalizzazione dell’organizzazione della erogazione dei servizi per il DSU.

fonte: http://burc.regione.campania.it

A far data dal 01/01/2018, l'ADISURC (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse ADISU.
La programmazione DSU a.a. 2026/2027 recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale 1320 del 17/12/2021, pubblicato in data 26/01/2022, il quale dà attuazione alle novità introdotte dal PNRR in materia di borse di studio per il periodo di riferimento del Piano, ai sensi dell'art. 12 del Decreto-legge 152/2021:
"*Art. 12*
Borse di studio per l'accesso all'università
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo".

1.3 Norme di carattere generale

- Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, recante "revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari, legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. A), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".
- DPCM 9 aprile 2001, s.n., recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
- Decreto-legge 152/2021"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- Decreto Ministeriale 1320 del 17/12/2021, di attuazione alle novità introdotte dal PNRR in materia di borse di studio, ai sensi dell'art. 12 del Decreto-legge 152/2021;
- Circolare MUR 13676 del 11/05/2022. Circolare ai sensi dell'art.6, comma 1 del DM 1320/2021;
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".
- Legge 12 aprile 2022, n.33 recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore";
- DM 930 del 29 luglio 2022 "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari";
- DM 933 del 2 agosto 2022 "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario";
- DM n. 176 del 24 febbraio 2026 "Definizione dell'elenco dei paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027".
- Il Decreto direttoriale MUR n. 175 del 10 febbraio 2026 "Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio anno accademico 2026/2027".
- Decreto direttoriale MUR n. 176 del 10 febbraio 2026 "Aggiornamento limiti massimi dell'indicatore ISEE-ISPE anno accademico 2026/2027 ".

fonte: http://burc.regione.campania.it

- La L.R. n.12 del 18 maggio 2016 “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario” e ss.mm.ii..
- DM 616 del 10/08/2017 “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art.5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”.
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
- Legge regionale 27 marzo 2026, n. 2. “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026”;
- Legge regionale 27 marzo 2026, n. 3. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania”;
- D.G.R. n. 108 del 31 marzo 2026 “Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 della Regione Campania”;
- D.G.R. n. 129 del 10 aprile 2026 “Approvazione Bilancio Gestionale 2026/2028 della Regione Campania – Determinazioni”.

1.4 Dati di contesto

Istituzione Universitaria	Iscritti *	Idonei borsa **	Idonei borsa ***	borse concesse ****	Posti Alloggio *****	Paesi Poveri	Idonei fuori sede	Idonei pendolare	Idonei in sede	Borse Importo pieno	Borse Importo ridotto
Univ. Federico II	78.691	22.151	19.295	19.295	245	132	2.784	10.223	6.288	14.634	4.661
Univ. Orientale	8.116	2.370	2.207	2.207	12	3	327	1.365	515	1.684	523
Univ. Parthenope	17.182	6.660	5.782	5.782	41	22	498	3.006	2.278	4.596	1.186
Univ. Luigi Vanvitelli	26.153	7.986	6.216	6.216	38	15	710	4.166	1.340	4.736	1.480
Univ. Sannio	4.143	950	869	869	9	7	122	513	234	621	248
Univ. Suor Orsola	10.010	3.355	3.061	3.061	2	1	111	1.799	1.151	2.415	646
Univ. Salerno	35.138	11.269	10.240	10.240	270	12	1.374	8.149	717	7.557	2.683
Accademia Belle Arti	2.708	1.646	1.637	1.637	5	0	173	958	506	1.322	315
Conservatorio S. Pietro a Maiella	880	187	185	185	0	0	14	122	49	130	55
Accademia della moda	1.199	280	275	275	2	1	29	191	55	210	65
Conservatorio di Avellino	823	213	209	209	0	0	35	165	9	155	54
Conservatorio di Salerno	998	243	246	246	0	0	18	196	32	173	73
Conservatorio di Benevento	791	173	172	172	3	0	38	127	7	122	50
IPSEF	37	21	18	18	0	0	1	8	9	14	4
IUM Academy school	12	2	5	5	0	0	0	4	1	5	0
Totali	**186.881**	**57.506**	**50.417**	**50.417**	**627**	**193**	**6.234**	**30.992**	**13.191**	**38.374**	**12.043**

*	Totale iscritti riferiti al 31/03/2026

fonte: http://burc.regione.campania.it

**	Idonei riferiti al 31/12/2025
***	Idonei riferiti al 30/04/2026
****	Borse concesse riferite al 30/04/2026
*****	Posti alloggio assegnati agli studenti idonei di borsa di studio fuori sede al 30/04/2026

Capo II- Copertura finanziaria e criteri per l'assegnazione delle risorse

2.1 Copertura finanziaria del DSU

La copertura finanziaria è garantita nel bilancio di previsione della Regione Campania per il 2026, dallo stanziamento appostato sui capitoli 4804, 4806, 4810 e 4814, oltre che da risorse a valere su programmi aggiuntivi e da quelle a valere sull'avanzo di Adisurc:

a. capitolo 4804 finanzia spese per le attività trasferite all'ADISURC con appositi decreti dirigenziali;
b. capitolo 4806 finanzia spese per il personale e gli organi di gestione e controllo degli Organismi di gestione DSU trasferite all'ADISURC con appositi decreti dirigenziali di acconto e saldo;
c. capitolo 4810 è costituito dagli introiti della tassa regionale DSU e finanzia le borse di studio e i prestiti d'onore. A partire dall'anno accademico 2015/2016 le somme relative al gettito della tassa regionale sono introitate direttamente dalle Aziende, oggi dall'ADISURC;
d. capitolo 4814 finanzia spese di investimento degli enti ed aziende per il diritto allo studio universitario trasferite ad ADISURC con appositi decreti dirigenziali di acconto e saldo;

2.2 Criteri e modalità di assegnazione delle risorse finanziarie

All'erogazione delle borse di studio per l'anno accademico 2026/2027 si farà fronte con le somme introitate direttamente dall'ADISURC quale gettito della tassa regionale dell'anno accademico 2026/2027 e con le risorse assegnate dal MUR alla Regione Campania, ex art.16 DPCM 9/4/2001, sulla base dei criteri stabiliti al livello ministeriale, quale Fondo Integrativo Statale, ed erogate direttamente all'ADISURC.
In aggiunta alle risorse sopra indicate, concorrono alla copertura del fabbisogno per le borse di studio le risorse a valere su programmi aggiuntivi, in via prioritaria, sulla programmazione 2021- 2027 POR Campania FSE+ nell'ambito dell'obiettivo strategico dedicato alla promozione della parità di accesso all'istruzione e sulla programmazione recata dalla DGR 132/2026.

Le risorse finanziarie stanziate nel bilancio gestionale della Regione per l'anno 2026 per il funzionamento e le attività del DSU 2026, per le spese di personale e organi di gestione e per le spese di investimento saranno assegnate all'ADISURC sulla base della presente programmazione, del Piano annuale e del bilancio di previsione dell'azienda approvato dalla Giunta regionale della Campania ed erogate nel corso dell'esercizio finanziario.
L'erogazione delle risorse finanziarie potrà avvenire in più quote, secondo quanto definito dall'ufficio competente della Giunta Regionale. La prima quota potrà essere erogata solo a seguito dell'approvazione del Piano annuale dell'Azienda. Il saldo potrà essere erogato solo a seguito dell'assegnazione definitiva.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.3 Priorità di destinazione delle risorse

Nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, l'ADISURC assicurerà priorità di utilizzo delle risorse con destinazione ai servizi essenziali: borse di studio, abitativo e ristorazione.
Qualora il Rendiconto dell'ADISURC presenti avanzi di gestione, l'Azienda provvederà a destinarlo prioritariamente al fondo per le borse di studio al fine di perseguire gli indirizzi e le finalità del DPCM 9/4/2001; in subordine, sulla scorta degli indirizzi regionali impartiti, l'avanzo di gestione potrà essere destinato ad ulteriori interventi per il DSU ritenuti strategici dalla programmazione annuale e pluriennale, nella tutela dell'equilibrio economico e patrimoniale della stessa Azienda.

Capo III- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 13 L.R. 12/2016)

3.1 Importo della tassa

La tassa regionale, istituita con legge 28 dicembre 1995 n. 549, per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione al cui pagamento sono tenuti gli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e non statali legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
I proventi della tassa non possono essere utilizzati per finalità diverse dalle borse di studio e dai servizi direttamente erogati a favore degli studenti.
Sul sito dell'ADISURC sono pubblicate annualmente le entrate e le uscite relative alla tassa regionale.
A norma dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2016, la tassa per il diritto allo studio universitario è dovuta dagli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico delle università e istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sede legale nella Regione, nonché ai corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c).
La tassa è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria dell'ADISURC in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie.
La tassa è rimborsata dall'ADISURC agli studenti risultati idonei nelle graduatorie borse di studio formulate dall'ADISURC.
L'importo della tassa di cui al comma 1 è regolamentato dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 68/2012 ed è stato articolato, con la DGR 380 del 27/06/2017, in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEEU) relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario risultante dagli archivi INPS.
Per l'anno accademico 2026/2027 l'importo della tassa per il DSU è adeguato al tasso di inflazione programmato (TIP), con riferimento agli ultimi due anni, pari rispettivamente a + 1,6% e + 1,5%:

- 130,00 euro per coloro che presentano un valore ISEEU inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (ISEEU $\leq$ 25.500,00 euro) e per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13 comma 5 DPCM 9 aprile 2001 (D.M. n. 351 del 3 maggio 2018);

fonte: http://burc.regione.campania.it

- 151,00 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (25.500,01 euro ≤ ISEEU ≤ 51.000,00 euro) e per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero;
- 173,00 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (ISEEU ≥ 51.000,01) e per coloro che risultano sprovvisti di attestazione ISEEU al momento del pagamento della tassa.

Capo IV- Interventi e caratteristiche dei benefici

4.1 Destinatari e interventi

I destinatari dei benefici del DSU in Regione Campania sono individuati dall'art.1 commi 3 e 4 della L.R.12/2016.

Per le Università telematiche vale quanto riportato al titolo dedicato.

Gli **interventi** previsti e attivabili ai sensi del DPCM 9 aprile 2001 prevedono due diverse utenze:

- servizi e interventi non destinati alla generalità degli studenti;
- servizi e interventi destinati alla generalità degli studenti.

I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, concessi agli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale della Regione Campania, capaci e meritevoli, privi di mezzi, intesi come prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente Piano, sono:

a) le borse di studio
b) i servizi abitativi
c) i contributi per la mobilità internazionale
d) i prestiti d'onore.

Sono servizi ed interventi destinati a tutti gli studenti universitari:

a) il servizio di ristorazione
b) gli interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità
c) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro
d) il servizio di agevolazione del trasporto pubblico
e) i servizi: di promozione culturale, ricreativo, multimediale, delle attività sportive, di assistenza sanitaria, l'accesso alla cultura, l'attività part-time e il servizio banche dati la cui attivazione è condizionata alle disponibilità finanziarie ed organizzativo funzionali di ciascuna azienda per il diritto allo studio universitario.

Nelle more della diversa disciplina prevista dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 68/12 e smi, all'ADISURC viene affidato il compito di operare per l'attivazione e l'assicurazione dei seguenti servizi:

Borse di studio

L'obiettivo sul quale l'ADISURC deve concentrare le risorse disponibili è il perseguimento della totale copertura del fabbisogno di borse di studio. A tal fine, oltre ad utilizzare il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse del Fondo integrativo nazionale, di eventuali ulteriori fondi ministeriali, le risorse regionali, le risorse a valere sui programmi

fonte: http://burc.regione.campania.it

aggiuntivi e risorse aziendali a valere sull'avanzo di gestione, l'ADISURC si impegna altresì a ricercare ulteriori risorse finanziarie tramite relazioni o accordi con Università, Enti locali, Fondazioni o altri soggetti del territorio.

Servizio abitativo
In continuità con il programma precedente, sono prioritari gli interventi tesi al miglioramento strutturale delle residenze e all'incremento della disponibilità di posti alloggio, superando, nel contempo, il vecchio modello di "studentato-dormitorio" con la previsione di strutture polifunzionali in grado di supportare l'aspetto abitativo con attività collaterali quali la dotazione di sale per studio, riunioni, collegamenti per l'accesso ad Internet.

Sostegno alla mobilità internazionale
In ragione della rilevanza che la Regione Campania riconosce al contesto europeo quale riferimento naturale per le prospettive di vita e di lavoro dei giovani, e degli studenti universitari in particolare, l'ADISURC opera per favorire la mobilità internazionale degli studenti per attività di studio e di ricerca, anche mediante il rafforzamento della collaborazione con gli Atenei in materia di gestione e promozione di programmi di mobilità internazionale.

Interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità
Al fine di accompagnare tutti gli studenti al successo formativo, specifica attenzione deve essere posta dall'ADISURC allo sviluppo di azioni di sostegno al percorso universitario degli studenti in situazione di handicap, anche attraverso opportune intese con le Università e gli Enti Locali.
In considerazione della partecipazione alla formazione universitaria a livello regionale di studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% risulta necessario intervenire al fine di rimuovere qualsiasi ostacolo alla suddetta partecipazione.
Gli interventi devono essere realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilità o invalidità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti (art. 8, u.c., d.lgs. n. 68/12).

Ristorazione
La voce comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri dalle mense universitarie o da strutture convenzionate o da strutture aziendali ovvero la spesa per mangiare a casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero.

Accesso alla cultura
La presente voce comprende la sola spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città, sede dell'Ateneo per il completamento del percorso formativo. La spesa si ispira a criteri di uniformità in ciascuna provincia, non deve essere eccessivamente onerosa e deve essere prevista una tantum in relazione al singolo studente o a gruppi di studenti che usufruiscono del relativo servizio.

Materiale didattico
La voce materiale didattico comprende la spesa per i libri di testo degli esami fondamentali di ogni corso e gli strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non è compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche ed informatiche.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sostegno attività sportiva
La voce comprende il sostegno ed il potenziamento del servizio sportivo universitario, assicurati anche attraverso la collaborazione con gli Atenei e i CUS territoriali (BN, CE, SA, NA), per il pieno ed effettivo sviluppo delle capacità attitudinali e professionali degli studenti.

Assistenza e consulenza psicologiche
La voce comprende le forme di prevenzione di situazioni di disagio personale, abbandono dagli studi, assenza di relazioni sociali attraverso un servizio di assistenza e di consulenza psicologica promosso dall'Azienda in collaborazione con le Istituzioni universitarie.

TITOLO II BENEFICI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

Capo I- Interventi non destinati alla generalità degli studenti- Prestazioni Sociali Agevolate (PSA)

Le Prestazioni Sociali Agevolate (PSA) sono quelle indicate dall' art. 2, comma 1 del DPCM 9 aprile 2001: borse di studio, servizio abitativo, prestiti d'onore e contributi per la mobilità internazionale.
Possono accedere agli interventi non destinati alla generalità degli studenti, coloro che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca (a condizione che non beneficiano delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n°224, attivati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n°210, art. 4), delle Università.
Per le Università telematiche vale quanto riportato al titolo dedicato.
Non sono ammessi al concorso gli studenti che abbiano – in caso di variazione di carriera – una borsa per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta l'istanza, ai sensi della presente programmazione.
Gli studenti che per l'anno accademico 2026/2027 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso. Essi potranno parteciparvi dall'anno accademico successivo.
In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi PSA sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi avente valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 laddove ancora in essere, e Legge n.508/99.
Agli studenti dell'Accademia di Belle Arti, dell'Accademia della Moda e dei Conservatori, si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23.

1.1 Durata degli interventi

I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo per ciascuno dei livelli di corsi nelle seguenti modalità:

- agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a nove semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
- agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5

fonte: http://burc.regione.campania.it

febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a quindici semestri limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;

- agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale o specialistica, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, la durata si eleva a sette semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
- agli iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/99 e della Legge n.508/99 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno; per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, la durata si eleva a due anni; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2021**,** l'80% delle annualità previste dal piano di studio del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondate per difetto;
- agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'art.3 del D.M. 616 del 10/08/2017, la durata normale del corso di studio frequentata è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso.
- per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio presso Università e Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici di cui al D.M. 28 settembre 2011 la durata massima di iscrizione è quella prevista nei rispettivi ordinamenti.

1.2 Classificazione degli studenti per comune di residenza

Ai fini della definizione dell'importo della borsa di studio, la condizione di studente è definita sulla base della provenienza, secondo le seguenti tipologie previste dal DPCM 9 aprile 2001, art. 4, comma 8, lettere a, b, c:

a. Per **studente in sede** si intende studente residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o in uno dei comuni confinanti;
b. Per **studente fuori sede** si intende lo studente il cui nucleo familiare convenzionale sia residente in un Comune distante almeno 30 km dalla sede del corso di studio frequentato o nelle isole del golfo di Napoli e sia impossibilitato a raggiungerlo e frequentarlo quotidianamente e che, pertanto, prende alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede del corso di studio, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altro alloggio di privati o enti, per un periodo non inferiore a dieci mesi, ovvero:
    - Per un periodo non inferiore a cinque mesi, nei casi di studenti iscritti ad "ulteriore semestre"
    - Per un periodo non inferiore a tre mesi, nei casi di studenti iscritti al semestre filtro dei corsi di medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria.
c. Per **studente pendolare** si intende lo studente non rientrante nei due casi precedenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.3 Rideterminazione degli importi PSA secondo la tariffazione minima

Nel caso in cui l'ADISURC sia in grado di assicurare il servizio ristorazione e/o servizio abitativo gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso l'importo della borsa viene rideterminato.
Nel caso in cui le tipologie e gli standard qualitativi dei servizi offerti non siano omogenei, è possibile applicare alle borse di studio le seguenti detrazioni:

studenti fuori sede	Abitativo		detrazione
	per standard ottimale offerto		Fino a € 2.800,00
	per standard non rientranti nell'ottimale offerto		Fino a € 2.230,00

studenti fuori sede	Mensa		detrazione
	per n. 2 pasti		€ 1.521,00
	per n. 1 pasto		€ 810,00

studenti pendolari	Mensa		detrazione
	per n. 1 pasto		€ 810,00

Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'imposizione sui redditi come da Circolari del Ministero delle Finanze e da Normativa vigente.
Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 23/12/2000, n°388, modificativa della legge 15/12/1997, n. 446.
L'Azienda può attivare forme di collaborazione studentesca a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e del regolamento aziendale adottato in materia, previa pubblicazione di avvisi pubblici.

Capo II- Borse di studio

2.1 Determinazione degli importi della borsa di studio

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 1320/2021 e del DD 175 del 10/02/2026 gli importi minimi delle borse di studio, così come determinati dal D.D. n. 181/2025, sono aggiornati per l'anno accademico 2026/2027 con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +1,4% e sono così definiti:

a) studenti fuori sede: euro 7.171,11;
b) studenti pendolari: euro 4.190,71;
c) studenti in sede: euro 2.890,16.

Gli importi della borsa di studio annuale sopra citati sono diversificati in base alla posizione reddituale dello studente, sulla base del combinato disposto dell'art. 3, comma 2, dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 3, comma 8 del DM 1320/2021 e del DD 175 del 10/02/2026.

ISEE		**IMPORTO DELLA BORSA IN EURO DM 1320/2021**		
		"FUORI SEDE"	**"PENDOLARE"**	**"IN SEDE"**
Minore o uguale a:		Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo
1/2 della soglia (*)	€ 12.750,00	8.246,78 €	4.819,32 €	3.323,69 €
2/3 della soglia (*)	€ 17.000,00	7.171,11 €	4.190,71 €	2.890,16 €
7/9 della soglia (*)	€ 19.833,33	6.310,50 €	3.592,75 €	2.413,98 €

fonte: http://burc.regione.campania.it

8/9 della soglia (*)	€ 22.666,67	5.449,90 €	2.994,81 €	1.937,80 €
Reddito soglia (*)	€ 25.500,00	4.589,28 €	2.396,85 €	1.461,62 €

2.2 Requisiti economici e patrimoniali

Le borse di studio sono annuali e vengono assegnate, per concorso, agli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito, iscritti ai corsi di studio delle Università, statali e non statali legalmente riconosciute, delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99, aventi sede legale in Campania (di seguito solo Università).

Le condizioni economiche (cfr. art.4 e art. 9 DPCM n.159 del 05/12/2013) e patrimoniali (cfr. art. 5 DPCM n.159 del 05/12/2013) dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore sono individuate sulla base dell'ISEE, di cui al DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, disciplina anche la condizione economica degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero valutati secondo le modalità di cui all'art.7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n.68.

Per l'accesso alle borse di studio, **l'ISEE** del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non può superare il limite di **€ 25.500,00.** Sono esclusi dai benefici, ai sensi dell'art.8, comma 3, del D.lgs. n.68/2012 e dell'art.2, comma 1, del D.P.C.M 05/12/2013, n.159, gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale familiare equivalente superi il limite di **€ 54.000,00**.

Ai sensi dell'art. 10 del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 il richiedente la borsa di studio presenta, in riferimento al nucleo familiare, a norma del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) avendo cura di compilare il Mod. MB.2 fondamentale per l'accesso ai benefici relativi alle prestazioni universitarie e del diritto allo studio.

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dall'art. 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159. Per quanto attiene alle prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, dette norme sono integrate da quanto fissato dall'art. 8 del precitato DPCM relativamente anche alla definizione della condizione economica e patrimoniale.

Così come previsto dal comma 5 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 68 del 29 marzo 2012, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7 del precitato decreto legislativo, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative alla condizione economica.

2.3 Requisiti di merito

I requisiti di merito, determinati in funzione dei Crediti Formativi Universitari CFU, sono stabiliti da Adisurc ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, sentite le Università, gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e gli altri Istituti superiori di grado universitario. Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 i requisiti di merito sono fissati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 5 del DM 1320 del 2021.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, il limite dei crediti può essere elevato in misura non superiore al venticinque per cento per i corsi ad accesso programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264,

fonte: http://burc.regione.campania.it

articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute, ferma restando la propedeutica valutazione della compatibilità con gli ordinamenti didattici.

2.4 Maggiorazioni ed integrazioni degli importi delle borse di studio

a. Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, per le **studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M.** (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) è previsto un incremento dell'importo della borsa di studio del 20%, così come indicato nel Bando emesso da ADISURC;
b. Per i **laureati nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente**, l'attribuzione della borsa relativa all'ulteriore semestre è disciplinata secondo le modalità fissate dal Bando emesso dall'ADISURC in coerenza all'art.3, comma 4, lettere a, b, c e all'art. 6 commi 4 e 5 del DPCM 09/04/2001. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DM 1320/2021, tale borsa è riconosciuta purché risulti l'iscrizione all'anno accademico in corso
c. Per gli **studenti iscritti contemporaneamente** a due corsi di laurea, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM 1320/2021, l'importo di borsa di studio è incrementato così come indicato nel Bando emesso da ADISURC; tale incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione. Ai fini della maggiorazione dell'importo della borsa prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, lo studente deve mantenere su entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.
d. **Mobilità internazionale**. Gli studenti, beneficiari di borsa di studio, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), e, per una sola volta, per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea sia di programmi non comunitari. L'integrazione della borsa è concessa, a condizione che lo studente sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

   A tal fine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della soddisfazione delle graduatorie degli idonei al concorso borse di studio, l'ADISURC, provvede ad accantonare una quota al fine di destinare ai borsisti una integrazione della borsa di importo minimo pari a € 600,00 su base mensile, da corrispondere sulla base dei giorni di effettiva permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dalle università Campane che promuovano il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.

   Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il

fonte: http://burc.regione.campania.it

rimborso delle spese di andata e ritorno è concesso sino all'importo di € 100,00 per i paesi europei e sino all'importo di € 500,00 per i paesi extraeuropei.
I contributi sono erogati, ove possibile, in due soluzioni; la prima, prima dell'avvio del programma; la seconda al termine, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.
Al fine di promuovere la partecipazione degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi ai programmi di mobilità internazionale, l'ADISURC si adopera per incrementare il numero di borse integrative destinate al sostegno di tale attività, perseguendo l'obiettivo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, di rispondere alle richieste di tutti gli aventi diritto ivi compreso gli idonei non beneficiari.

2.5 Tempistiche di erogazione

Ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, art. 4, comma 13, e dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, del DM 1320/2021, l'importo in denaro della borsa di studio è erogato:

- per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo in due rate semestrali: la prima entro il 31 dicembre 2026, la seconda entro il 30 giugno 2027;
- per gli iscritti per la prima volta al primo anno in tre rate: la prima, pari al 20%, entro il 10 novembre 2026 compatibilmente con la formazione delle graduatorie definitive o con la tempistica dei processi relativi all'assegnazione dei fondi statali; la seconda, pari al 30%, entro il 31 dicembre 2026; eventualmente la terza, pari al 50%, al conseguimento, entro il 10 agosto 2027, di 20 crediti. La terza rata è sempre corrisposta agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un'invalidità pari o superiore al 66%.

In applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero dell'Università e Ricerca n. 13676/2022, il termine per l'erogazione della prima rata della Borsa di Studio – di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del DM n. 1320/2021 – deve ritenersi non perentorio per Adisurc. Conseguentemente, qualora il citato termine sia incompatibile con la formulazione delle graduatorie definitive oppure con le tempistiche dei processi relativi all'assegnazione delle risorse del Fondo Integrativo Statale (FIS), il pagamento della prima rata è disposto da Adisurc entro il termine del 31 dicembre, in attuazione dell'articolo 4, comma 13, del DPCM 9 aprile 2001.

2.6 Tempi e modalità per la presentazione della domanda di concorso

L'ADISURC provvede a pubblicare il bando per le borse di studio ed i servizi abitativi almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza, predisponendo la relativa modulistica.
Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, vanno presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro le scadenze e secondo le modalità fissate dal bando dell'ADISURC, secondo i termini previsti dall'art. 4, comma 12 del DPCM 9/4/2001.
L'ADISURC, in coordinamento con gli Atenei, si dota di procedure per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica. Il controllo è effettuato su un campione significativo di beneficiari. Le verifiche per il merito dichiarato vanno effettuate sulla totalità degli studenti beneficiari.

2.7 Studenti stranieri

Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale "status" sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici) sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e familiari previsti per la borsa di studio mediante attestazione ISEE parificato. Gli studenti apolidi e rifugiati si considerano con nucleo familiare in Italia e, pertanto, devono presentare attestazione ISEE Università.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica del candidato straniero con nucleo familiare residente all'estero o del candidato italiano residente all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti in all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti e all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.

Anche i candidati stranieri, non alloggiati presso le residenze universitarie, devono dimostrare il proprio status di studente fuori sede mediante un contratto di locazione formato per iscritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, di durata pari a quella stabilita per gli studenti di nazionalità italiana.

Gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, di cui all'elenco definito annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, purché in possesso della certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale:

- sono considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia;
- sono esentati dalla presentazione dell'attestazione ISEE parificato, poiché la loro condizione economica viene equiparata al valore ISEE e ISPE pari a zero.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.
Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

2.8 Studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%

L'ADISURC si adopera per favorire l'accesso agli studi universitari e la prosecuzione del percorso formativo intrapreso dagli studenti diversamente abili, garantendo il più possibile alla singola persona con disabilità il controllo su ogni aspetto della propria vita. Per il

fonte: http://burc.regione.campania.it

conseguimento di tale finalità l'ADISURC promuove le necessarie forme di coordinamento con gli Atenei, avvalendosi anche della collaborazione delle istituzioni competenti nonché dei soggetti che operano nel settore.
Per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono previste le seguenti disposizioni generali:

a. per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, la durata di concessione dei benefici a partire dall'anno di prima immatricolazione è: nove semestri per i corsi di laurea; sette semestri per i corsi di laurea specialistica o magistrale; quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
b. per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 e L. 508/99 la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 % delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondati per difetto.
c. per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico i requisiti di merito sono diminuiti del 40% rispetto a quelli precedentemente indicati.
d. agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della seconda rata della borsa e per l'eventuale revoca della stessa.
e. per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 e L. 508/99 e smi si applicano i requisiti di merito indicati dal DPCM del 9 aprile 2001, art. 14, comma 5, eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali.

Compatibilmente alle risorse disponibili, l'ADISURC può aumentare l'importo della borsa di studio fino al massimo del 40% in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

2.9 Formulazione delle graduatorie degli idonei

Qualora non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, l'ADISURC procede alla definizione di graduatorie per la concessione dei benefici sulla base delle seguenti modalità:

a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di laurea attraverso l'approvazione unica graduatoria regionale, in base all'ordine crescente di valore ISEE. L'ADISURC prevede, poi, elenchi differenziati per tipologia di corso, nell'ambito della graduatoria unica, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca;
b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso approvazione di graduatoria di merito. La graduatoria è redatta sulla base dei criteri definiti dall'articolo 6 del DPCM e sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. Nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, sono individuati un numero minimo di benefici per ciascuna

fonte: http://burc.regione.campania.it

classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici.

A parità di merito, viene riconosciuta precedenza, nell'ordine:

a. alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare convenzionale, in ordine crescente;
b. ai beneficiari al concorso per l'anno precedente a quello di selezione;
c. agli idonei al concorso per l'anno precedente a quello di selezione;
d. al più giovane d'età.

Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti e vengono pubblicate entro il 31 ottobre per le borse di studio.

2.10 Benefici per gli idonei non assegnatari della borsa

Per i candidati che risultino idonei ma non assegnatari della borsa, è previsto:

a. il rimborso in automatico da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati;
b. il rimborso della tassa regionale;
c. l'ammissione al servizio abitativo nei limiti delle disponibilità;
d. l'accesso al servizio ristorazione.

2.11 Compatibilità

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

La borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

2.12 Detenuti studenti

In considerazione della costituzione del Polo universitario regionale per detenuti e della DGR 77 del 26/02/2019, l'Azienda dispone, a favore dei detenuti che si iscrivano ai corsi universitari del Polo, contributi destinati a coprire il pagamento della tassa per il dsu.

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio gli studenti detenuti sono sempre considerati in sede. Non viene, altresì, erogato il valore del servizio mensa.

CAPO III- Servizio abitativo

3.1 Requisiti generali

L'ADISURC assume come criteri di riparto dei posti letto disponibili nelle residenze i medesimi adoperati per il riparto delle borse di studio.

L'ADISURC regola le condizioni di permanenza degli studenti iscritti all'anno 2026/2027 che non hanno conseguito i requisiti di merito per l'ottenimento della II rata e per quelli che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato entro l'ulteriore semestre.

Per poter beneficiare del posto alloggio gli studenti, oltre che a trovarsi nelle condizioni generali di partecipazione al concorso della borsa di studio e possedere i requisiti di condizione economica richiesti, dovranno:

a. essere qualificabili "fuori sede";
b. non aver già beneficiato, precedentemente all'anno accademico per il quale si concorre, del posto alloggio (o del contributo affitto) per un numero di anni pari o superiore alla durata massima prevista per il corso di studi cui risultano iscritti per l'a.a. antecedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di passaggio, per il corso di studi cui sono considerati iscritti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.2 Incompatibilità

Il posto alloggio è incompatibile con attività che non consentano la frequenza agli studi. Il posto alloggio è inoltre incompatibile con le situazioni che impediscano la presenza fissa e continuativa all'interno delle residenze (es. lo svolgimento del servizio militare, lo status di detenuto, lo svolgimento del servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso, la permanenza all'estero, ecc.).

Il posto alloggio è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) concesse da Enti diversi da Adisurc; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio; è fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza, per i contributi eventualmente concessi dalle Università utilizzando le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del concorso per la borsa di studio bandito da Adisurc, e per le altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale.

Il posto alloggio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

3.3 Termini per la presentazione delle domande. Durata del beneficio

I termini per la presentazione delle domande di posto alloggio sono fissati dall'ADISURC anche in relazione al previsto programma di anticipazione della concessione del beneficio teso a far fronte alle esigenze didattiche degli studenti. Ai fini suddetti, i tempi di assegnazione del posto alloggio possono essere rimodulati prevedendo anche assegnazioni per periodi inferiori a quelli di norma previsti.

I posti alloggio, eventualmente non assegnati a seguito di procedura concorsuale e tutti i restanti posti, nei periodi di tempo libero da attività accademiche, saranno utilizzati dall'ADISURC per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università.

3.4 Graduatorie per l'assegnazione

Sono considerati in possesso dei requisiti necessari per ottenere il posto alloggio gli studenti "fuori sede" che, in assenza di cause di incompatibilità, siano risultati idonei al concorso borse di studio, senza condizioni di sospensione.

L'ADISURC può autonomamente riservare una quota di posti letto da destinare agli studenti immatricolati ai corsi di studio per il conseguimento della laurea di primo livello nonché agli iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione.

Al momento della definizione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi l'ADISURC stabilisce eventuali riserve di posti per la mobilità interuniversitaria ed altre necessità.

Subordinatamente all'assegnazione dei posti alloggio agli studenti fuori-sede vincitori di apposito concorso, l'ADISURC può ammettere alla fruizione del servizio anche gli studenti extraeuropei che a vario titolo frequentino corsi presso gli Atenei della Campania alle condizioni fissate dall'ADISURC.

L'ADISURC può attivare a favore degli studenti fuori sede non beneficiari del servizio abitativo un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità anche attraverso il sito web, per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà. L'ADISURC può provvedere, inoltre, anche su richiesta della Regione, alle indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti e ad altre indagini che si rivelino opportune o necessarie.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il risultato di tali indagini nonché le attività promosse ai sensi del presente punto viene annualmente trasmesso alla Regione.

3.5 Tariffe

La gratuità del servizio abitativo è limitata ai periodi per i quali gli studenti risultano beneficiari di borsa di studio.

Il Consiglio di amministrazione dell'ADISURC determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dalla Legge Regionale n. 12/2016 ed in linea al DPCM del 9 aprile 2001 ed al DM 1320/2021, con adeguamento annuale delle stesse all'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Subordinatamente al soddisfacimento del primario fine istituzionale, ADISURC può ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti. La tariffa, in tal caso, è determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio, compatibilmente con le tariffe di mercato (tariffe praticate da analoghe strutture in ambito regionale e nazionale), in modo da garantire, altresì, l'equilibrio economico dell'Azienda.

La Regione procederà, ove lo ritenga opportuno, a forme di ricognizione periodica sull'effettivo utilizzo dei posti letto disponibili sollecitandone il pieno utilizzo anche attraverso forme di convenzionamento fra più Atenei.

TITOLO III- SERVIZI ED INTERVENTI DESTINATI A TUTTI GLI STUDENTI UNIVERSITARI

CAPO I- Servizio ristorazione

1.1 Tariffe

Il Consiglio di amministrazione dell'ADISURC determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dalla Legge Regionale n. 12/2016 ed in linea al DPCM del 9 aprile 2001 ed al DM 1320/2021, con adeguamento annuale delle stesse all'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le tariffe applicabili per il servizio di ristorazione per la consumazione di un pasto completo sono articolate da Adisurc, secondo categorie economiche di appartenenza, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Capo II- Servizi per studenti con bisogni speciali

2.1 Finalità

I servizi destinati a studenti con bisogni speciali hanno la finalità di prevenire situazioni di disagio e isolamento, contrastando possibili abbandoni degli studi, limitazioni dell'autonomia individuale e della socialità studentesca.

Tali servizi non prevedono una compartecipazione economica da parte degli utenti: sono assicurati dalle risorse finanziarie che possono essere programmate dall'Azienda per i servizi.

2.2 Servizio di assistenza e consulenza psicologica

Nel corso del 2023, in collaborazione con l'Università L'Orientale, è stato istituito un servizio di assistenza e consulenza psicologiche all'interno delle Residenze Universitarie della sede di Napoli e presso l'Università L'Orientale.

La finalità del servizio è quella di offrire gratuitamente consulenza e sostegno psicologico agli studenti universitari, attraverso il supporto individuale, per aiutare ad affrontare difficoltà relazionali e problematiche di varia natura (ansia, depressione, conflitti interni inerenti alla definizione del sé) e interventi di gruppo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

A partire da marzo 2026, il servizio è stato esteso in collaborazione con l'Università Vanvitelli anche nella sede di Aversa, presso la Residenza universitaria.
Per l'anno accademico 2026/2027 si prevede l'estensione anche nelle Residenze universitarie che hanno sede a Benevento e a Fisciano.

2.3 Servizio di orientamento al lavoro per studenti con disabilità
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 621 del 14 novembre 2024 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania e l'Azienda per l'attivazione del servizio di orientamento al lavoro degli studenti con disabilità, attraverso il coinvolgimento degli operatori dei Centri per l'Impiego del territorio regionale.
L'obiettivo è quello di favorire l'inserimento lavorativo, in armonia con gli obiettivi di valore pubblico stabiliti in ambito nazionale, mediante la presentazione e l'analisi delle opportunità presenti sul territorio anche a valere sulle iniziative e/o incentivi messe in campo dalla Regione Campania; organizzare incontri personalizzati di accompagnamento al lavoro e di progettazione personalizzata del percorso di inserimento lavorativo (assesment) scaturente dai risultati delle fasi precedenti, quella valutativa e orientativa, attraverso la specifica lettura dei bisogni e della situazione globale della persona.

2.4 Servizio di accompagnamento studenti con disabilità
Dal mese di marzo 2025 l'Azienda ha attivato in via sperimentale un servizio di accompagnamento di studenti con disabilità dalle Residenze universitarie o dal domicilio nell'area metropolitana di Napoli alla sede didattica, con la possibilità di accompagnamento anche al rientro.
Il servizio ha la finalità di favorire una piena partecipazione alle attività didattiche e di studio, agevolando autonomia anche a coloro che in via permanente o temporanea si trovano nell'impossibilità di utilizzare mezzi pubblici per seguire le lezioni, frequentare le esercitazioni, partecipare ad un seminario.
Il servizio è assicurato da personale dell'Azienda, che ha ricevuto una formazione specifica ed aggiuntiva; è stato noleggiato il veicolo attrezzato, anche per il trasporto di studenti con difficoltà motorie.
Si propone di estendere il servizio, concordando modalità e attivazioni con le Istituzioni universitarie, anche nelle altre sedi.

Capo III- Mediazione culturale
A partire da febbraio 2026, l'Azienda ha attivato un servizio di mediazione culturale all'interno delle Residenze attive nell'area metropolitana di Napoli, diretto in via prioritaria a contrastare possibili situazioni di isolamento, difficoltà di comunicazione e di comprensione reciproca tra gli studenti, in particolare internazionali, presenti all'interno delle strutture abitative.
Tale percorso sarà integrato dall'opportunità di accedere a sportelli nei quali le studentesse e gli studenti potranno avere informazioni e ascolto sui temi del contrasto della violenza di genere.

Capo IV- Attività ginnica e sportiva
Le Residenze universitarie di Aversa, Fisciano, Napoli sono dotate di palestre, alle quali gli assegnatari possono accedere liberamente, per praticare attività ginnica e sportiva.

Capo V- Attività musicali
Le Residenze universitarie di Aversa, Benevento, Fisciano e Napoli sono dotate di una sala nella quale gli assegnatari potranno comporre ed eseguire musica, attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, a libero accesso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La finalità è quella di favorire l'espressività e le relazioni anche attraverso la creatività musicale.

Capo VI- Mobilità sostenibile

A partire da ottobre 2024, le Residenze di Aversa, Benevento e Baronissi sono dotate di biciclette a pedalata assistita, che gli assegnatari possono utilizzare gratuitamente, rivolgendosi alla portineria della struttura.
Nella sede di Napoli tale possibilità è già offerta da compagnie affidatarie del servizio, su iniziativa dell'Amministrazione comunale.
All'interno dell'area metropolitana di Napoli, è attiva una navetta che all'inizio e al termine della giornata collega le Residenze con la Stazione ferroviaria e le principali sede didattiche.

TITOLO IV- CORSI TELEMATICI

CAPO I- Processo di integrazione delle Università Telematiche nel sistema regionale del Diritto allo studio universitario

Per effetto delle modifiche apportate alla Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 12 dalla Legge di stabilità regionale 30 dicembre 2024, n. 25 a decorrere dall'anno 2025 gli studenti iscritti alle università telematiche aventi sede legale nel territorio regionale sono tenuti a corrispondere la tassa; di conseguenza, anche le Università telematiche sono tenute ad accettare immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di studio, previa verifica del versamento. I due atenei interessati sono l'Università Pegaso, con sede legale a Napoli, e l'Università Giustino Fortunato, con sede legale a Benevento.
Di seguito i dati di contesto:

Istituzione Universitaria Telematica	**Totale iscritti al 31/03/2026**
Giustino Fortunato	2693
Pegaso	148949
Totali	**151642**

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012, al fine di prefigurare forme di accesso ai servizi per il diritto allo studio coerenti con le modalità di organizzazione della didattica a distanza, si demanda ad Adisurc l'individuazione dei servizi destinati alla generalità degli studenti compatibili con la didattica a distanza e, in particolare, forme di fruizione dei servizi di seguito elencati a titolo meramente esemplificativo:

a) il servizio di ristorazione per le giornate di effettiva presenza
b) gli interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità
c) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro
d) i servizi: di promozione culturale, ricreativo, multimediale, delle attività sportive, di assistenza sanitaria, l'accesso alla cultura, l'attività part-time e il servizio banche dati la cui attivazione è condizionata alle disponibilità finanziarie ed organizzativo funzionali di ciascuna azienda per il diritto allo studio universitario.

Con riguardo, invece, ai benefici di cui al Titolo II "Benefici non destinati alla generalità degli studenti", si resta in attesa dell'emanazione del decreto LEP di prossima adozione.

CAPO II- Linee guida per l'offerta formativa a distanza

A partire dall'anno accademico 2025/2026, la didattica a distanza deve essere allineata alle previsioni di cui al decreto ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024 che definisce le linee

fonte: http://burc.regione.campania.it

guida generali per l’offerta formativa a distanza e si applica a tutte le università statali, non statali legalmente riconosciute e alle università telematiche già accreditate.
Una novità rilevante è l’introduzione di una quota minima – pari al 20% – di lezioni in modalità non registrata. È stato, inoltre, previsto l’obbligo di svolgere esami in presenza con rafforzamento dei controlli da parte dell’ANVUR, con previsione di deroghe solo in caso di situazioni temporanee emergenziali e per studenti con disabilità accertata.
Il DM introduce, tra l’altro, una revisione del rapporto studenti-professori per tutti i corsi che si svolgono in modalità, esclusivamente o prevalentemente a distanza, sia per le telematiche che per le presenziali.
La finalità del decreto è di stabilire linee guida per l'accreditamento e l'offerta formativa a distanza nelle università italiane e di garantire standard qualitativi elevati per la didattica online, promuovendo l'innovazione e valorizzando le nuove tecnologie nel sistema universitario.
Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del D.lgs 68/2012, si demanda ad Adisurc la ricognizione dei corsi telematici attivati dagli Atenei tradizionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it